

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI AULLA PER IL PERIODO DAL
01/01/2018 AL 31/12/2023.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

Art. 1 - Finalità del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l’affidamento, mediante gara a procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018-31/12/2023, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS (già ISVAP).

L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l’assistenza all’amministrazione comunale nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

- servizio di assistenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune di Aulla , individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui è soggetto il Comune, individuazione delle soluzioni più efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell’ente, analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell’ente;
- avviso dei premi in scadenza;
- assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Comune di Aulla dovesse trovarsi nella veste di danneggiato;
- supporto formativo del personale dell’ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Aulla. Comprende in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune di Aulla;
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzii interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine, anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del comune. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 31 agosto di ogni anno;
- f) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del comune. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l’ente;
- g) Assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell’attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- h) Assistenza nell’esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal comune e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del comune, indicati nelle polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l’avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- i) Fornitura agli uffici preposti del comune di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- j) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero con: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativamente alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi del

Comune di Aulla;

- k) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- l) Assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del decreto legislativo n. 50/2016 e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- m) Assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., D.Lgs. 106/2009;
- n) Assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- o) Assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile a carico dei locatari);
- p) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una relazione contenente il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni polizza;
- q) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- r) Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
- s) Attività di formazione e informazione del personale del Comune, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche, che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
- t) Attività di informazione e aggiornamento del Comune, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'ente pubblico.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni **sei**, a decorrere dalla data di stipula del contratto, o in caso di urgenza dal verbale di avvio di esecuzione del servizio, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'aggiudicazione di nuova gara.

E' data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 120 gg. prima di ogni scadenza annuale.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna a fornire, entro 15 gg. dalla richiesta, tutti i dati, le informazioni e la documentazione idonea a consentire il graduale passaggio delle competenze a un nuovo Broker o al comune medesimo.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005.

Art. 4 - Situazione assicurativa del Comune di Aulla

Le polizze assicurative del comune, attualmente in corso, sono le seguenti:

INCENDIO RISCHI ORDINARI	€ 9.135,00
INFORTUNI	€ 1.716,00
LIBRO MATRICOLA AUTO	€ 28.250,00
RCT//RCO	€ 46.452,00
AUTO RISCHI DIVERSI	€ 1.980,00
RC PATRIMONIALE	€ 6.850,00
TUTELA LEGALE	€ 4.450,00
FURTO	€ 2.699,00
TOTALE	€101.532,00

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Art. 5 - Aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1) avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi:

A. Offerta Tecnica max 80/100 punti così attribuiti:

A) Relazione tecnica illustrativa progetto operativo.

Max punti 10

A1) Relazione tecnica illustrativa proposte innovative e servizi aggiuntivi in relazione all'oggetto dell'appalto.

Max punti 10

B1) Descrizione delle modalità organizzative concrete per la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo **per 6 anni** come specificato all'art. 1 del capitolato d'oneri, comprensiva del raccordo operativo con l'ente, delle indicazioni delle soluzioni tecniche ispirate al massimo contenimento dei costi, del controllo della qualità verso il cliente, con particolare riferimento alla personalizzazione del servizio.

Max punti 10

B2) Descrizione delle modalità operative di gestione dei sinistri attivi e passivi, nonché tecniche e modalità concrete, da utilizzare da parte del broker per i **6 anni**, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del programma assicurativo, con particolare riferimento alla personalizzazione del servizio.

Max punti 15

C1) Disponibilità del broker individuato, ad effettuare visite presso il Comune di Aulla per l'assistenza della gestione dei contratti assicurativi, delle esigenze correlate e per rispondere ad eventuali problematiche, nel corso dei 6 anni;

Max punti 10

C2) Numero di giornate formative rivolte a dipendenti del comune, per tutta la durata del servizio.

Max punti 5

D1) Indicazione dello staff dedicato espressamente, compreso il responsabile del team, per tutta la durata del servizio.

Max punti 5

D2) Disponibilità del broker individuato, ad effettuare visite presso il Comune di Aulla per la gestione dei sinistri attivi e passivi che riguardano l'ente, nel corso dei **6 anni**.

Max punti 10

E) Disponibilità di applicativo informatico che permetta la visualizzazione dei sinistri e delle polizze assicurative del Comune di Aulla.

Max punti 5

TOTALE Punti 80

B. Offerta Economica max. 20/100 punti così ripartiti:

L'impresa dovrà indicare la provvigione richiesta per l'assicurazione RCA e per le altre assicurazioni.

All'elemento economico, saranno attribuiti i **punti**, secondo la modalità seguente:

RCA

Fino ad un massimo del 5% Punti 5,0

Oltre il 5% e fino al 6% Punti 3,0

Oltre il 6% e fino al 7% Punti 1,0

Oltre il 7% Punti 0,0

Altre POLIZZE

Fino ad un massimo del 10% Punti 15,0

Oltre il 10% e fino all'11% Punti 13,0

Oltre l'11% e fino al 12% Punti 11,0

Oltre il 12% e fino al 13%	Punti 9,0
Oltre il 13% e fino al 14%	Punti 6,0
Oltre il 14%	Punti 0,0

Art. 6 - Corrispettivi

Il servizio di cui al presente affidamento non comporta per l'ente alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di delega in presenza di Broker).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto il valore presunto dell'appalto si stima in € 8.181,00 annui e complessivi € 49.086,00 per la durata di anni 6;

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti relativi o non si produca il buon esito relativo alla gara.

Art. 7 - Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker. Il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Aulla i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Aulla.

Non sono imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Aulla le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1, del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 13/08/2010, n. 136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 9- Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- ◆ impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- ◆ svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla lettera invito e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- ◆ garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;
- ◆ garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- ◆ non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente;
- ◆ non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;
- ◆ mettere a disposizione dell'amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- ◆ fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Aulla;
- ◆ garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- ◆ garantire la piena indipendenza e l'assenza di vincoli, legami con le compagnie assicuratrici. Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:
 - ◆ Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente in carica dall'amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
 - ◆ A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

La società di brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Comune di Aulla s'impegna a:

- ◆ non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- ◆ rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Aulla con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- ◆ indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- ◆ citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- ◆ fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 10 - Svolgimento del servizio

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 11 - Referente del Broker

Il Broker si impegna, dopo l'aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 12 - Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esautività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 13 - Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo stimato d'appalto, eventualmente ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ; L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 14 - Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa, dedicata al presente affidamento, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 con un massimale pari o superiore ad €. 2.500.000,00.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio.

Art. 15 - Penali e risarcimento danni

Il Comune di Aulla avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:
a) per la mancata presentazione della relazione annuale da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad euro 30,00 per ogni giorno solare di ritardo;

Il Comune di Aulla si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare il servizio in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato speciale

d'oneri.

Art. 16- Verifiche e Controlli

L'amministrazione comunale attraverso il responsabile competente effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, con particolare riferimento ai servizi aggiuntivi proposti, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

Il servizio competente, verificherà inoltre, in corso di esecuzione, l'accesso e la disponibilità di tutti gli archivi informatici e cartacei, costituiti dal Broker, relativi alla esecuzione del presente appalto.

Al fine di evitare quanto indicato all'art. 18 "Risoluzione del Contratto" il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare quanto previsto dal capitolato.

Art. 17- Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nella lettera invito e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Aulla risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Per la particolare connotazione dell'attività professionale del soggetto che eseguirà il servizio, è vietato il subappalto.

Art. 19 - Avvalimento

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di **Massa Carrara**. È esclusa la competenza arbitrale. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 206, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio regolamentato dal presente capitolato.

Art. 23 - Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio del servizio. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 24 - DUVRI

Poiché il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante

e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.